



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 29 ottobre 2024*

---

## **IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI: RIBADITA LA NON FONDATEZZA DELL'INDEDUCIBILITÀ DALL'IRAP**

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 171](#), depositata oggi, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all'art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all'IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo all'IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta. La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipe discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all'IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi.

La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l'indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell'acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell'IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all'art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Roma, 29 ottobre 2024

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.4698224/06.4698378